

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 56/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 luglio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente nazionale risi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale risi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

ESTENSORE
Luigi Gallucci

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 18 luglio 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE RISI
PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. L'ordinamento e i fini istituzionali	»	14
2. Gli organi e le risorse umane	»	19
2.1. Organi	»	19
2.2. Direttore generale	»	20
2.3. Personale dipendente	»	21
3. L'attività del 2010. Gli eventi caratterizzanti l'esercizio .	»	24
3.1. Cenni generali	»	24
3.2. Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica ed al- tre attività	»	26
3.3. Risorse finanziarie	»	27
3.4. Patrimonio immobiliare	»	28
3.5. Profili problematici delle campagne di ammasso ..	»	29
4. La gestione finanziaria	»	32
4.1. Il bilancio d'esercizio; dati di sintesi	»	32
4.2. Lo stato patrimoniale	»	34
4.3. I conti d'ordine	»	37
4.4. Il conto economico	»	37
4.5. Gestioni speciali	»	39
4.6. Gestione intervento FEAGA	»	39
5. La gestione finanziaria (organismo d'intervento)	»	40
5.1. Premessa	»	40
5.2. Il conto economico e lo stato patrimoniale	»	40
Considerazioni conclusive	»	41

PAGINA BIANCA

Premessa

Sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte ha riferito, da ultimo, con referto relativo all'esercizio 2009, pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura Doc XV, n. 210.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, con le modalità previste dall'art. 7 della stessa legge n. 259, sulla gestione relativa all'esercizio 2010, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

1. L'ordinamento e i fini istituzionali

L'Ente nazionale risi, ente pubblico economico soggetto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui è affidata la tutela di tutto il settore risicolo nazionale¹, ha operato, nell'esercizio 2010, in un quadro normativo sostanzialmente immutato rispetto all'anno precedente.

Qui basti ricordare come nell'aprile del 2009, l'Ente, in ottemperanza a quanto previsto con legge n. 205/2008, ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto, riducendo a cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione². Dal lato delle attività istituzionali non è da segnalare, per il 2010, alcuna sostanziale modificazione nelle funzioni tipiche dell'Ente.

Come esposto nelle precedenti relazioni, i compiti dell'Ente nazionale risi possono essere ricondotti a due ambiti di attività, pur tra loro connesse in ragione delle regole comunitarie per una disciplina uniforme del mercato del riso nei paesi aderenti all'Unione Europea. La prima – che trova il proprio riferimento nelle disposizioni contenute nella l. n. 1785/1931 e nello Statuto – si sostanzia in una serie complessa di attività finalizzate, tra l'altro, al sostegno della produzione risicola nazionale e a garanzia della sua qualità; alla raccolta ed alla elaborazione delle informazioni sul settore risiero – con particolare riguardo alla conoscenza ed alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria – e successiva loro divulgazione; alla gestione dell'attività sementiera. Si tratta, in buona sostanza, della cura d'interessi di carattere eterogeneo, aventi in alcuni casi carattere squisitamente industriale o commerciale (si pensi allo sviluppo e promozione degli scambi commerciali), in altri natura strumentale al soddisfacimento di bisogni della collettività dei consumatori e degli utenti (così, ad esempio, la raccolta ed elaborazione di dati relativi alla produzione ed al collocamento del riso, l'attività tecnica di assistenza e consulenza presso le aziende risicole).

La seconda linea di competenze è da ricondurre alla disciplina dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune e di organizzazione comune dei mercati agricoli per singolo prodotto.

¹ Nelle precedenti relazioni ampi cenni sono stati dedicati al nuovo assetto ordinamentale dell'Ente quale previsto dallo Statuto, approvato con decreto del Ministero vigilante n. 938 dell'1 febbraio 2006 e successivamente modificato con decreto interministeriale del 19 marzo 2010.

² Nel nuovo assetto, il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente, da un membro in rappresentanza delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da tre membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola. Modificazioni allo Statuto sono intervenute anche con riguardo alla possibilità di conferma nella carica del Presidente dell'ente, estesa a "non più di due volte", ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1-bis della l. n. 14/2009 e dell'art. 6, comma 2, della l. n. 14/1978.

In proposito, già nella precedente relazione è stato posto in evidenza come, con la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008, s'è concluso il procedimento di "valutazione dello stato di salute" della PAC. All'*health check* comunitario è seguita l'emanazione di due regolamenti (CE 72/2009 e 73/2009) in materia, rispettivamente, di disciplina dell'intervento pubblico in alcuni settori dell'agricoltura, nonché di rimodulazione dei regimi di sostegno agli agricoltori.

Il regolamento comunitario 72/2009, emanato a seguito dell'*health check*, ha introdotto, in particolare per il settore risicolo, alcune modifiche al regolamento 1234/2007 (art. 13), con la previsione (a decorrere dal 1^o luglio 2009), tra l'altro, di limiti all'intervento pubblico fissati a zero tonnellate. Il periodo d'intervento pubblico per il risone è stato confermato, dal 1^o aprile al 31 luglio di ciascun anno (art. 11) ad un prezzo d'intervento il cui limite massimo resta stabilito in 150 euro a tonnellata (prezzo di riferimento ex artt. 8 e 18). L'art. 13, comma 3, prevede, inoltre, che la Commissione, qualora l'andamento dei prezzi di mercato lo giustifichi, possa decidere di continuare gli acquisti all'intervento (del risone come di altri prodotti) anche oltre i limiti quantitativi stabiliti, ad un prezzo da determinare mediante gara e non superiore a 150 €/tonn. La disciplina di acquisto e vendita all'intervento pubblico e le relative procedure sono state, quindi, stabilite, con carattere di generalità per tutti i prodotti agricoli, dal regolamento UE n. 1272/2009 (modificato con regolamento n. 549/2010) e, per quanto in particolare attiene al risone, dal regolamento n. 670/2009 (limitatamente alla campagna di commercializzazione 2009/2010). In attuazione di queste disposizioni, gli organismi nazionali di intervento effettuano gli acquisti tramite bandi di gara, in esecuzione del "regolamento recante apertura della gara" adottato dalla Commissione.

Il regolamento 73/2009 si occupa, invece, degli aiuti agli agricoltori e prevede che il sostegno comunitario sia erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, attraverso un meccanismo, cioè, di piena attuazione del c.d. "disaccoppiamento", per cui l'aiuto è indipendente dalla produzione e dal volume della stessa. Pur se in via transitoria (sino al 2011), è, comunque, consentito per determinate colture, salva diversa decisione dei singoli Stati³, un sostegno specifico ("accoppiato" e quindi legato al tipo e alla quantità della produzione). In tal senso l'art. 74 del regolamento conferma la previsione di un aiuto specifico agli agricoltori che producono riso, la cui misura è stabilita, per l'Italia, in €/ha 453,00 per una superficie di ha 219.588, nonché

³ V'è, infatti, la possibilità per ciascuno Stato membro di anticipare l'integrazione del sostegno specifico nell'aiuto "disaccoppiato" alle semine del 2010 o del 2011 (art. 67, Reg. CE 73/2009). Analoga facoltà è prevista per le sementi di riso.

forme di sostegno per la coltivazione di alcune specifiche tipologie di sementi certificate.

Le semine del 2011, dunque, saranno le ultime a beneficiare dell'erogazione dell'aiuto specifico previsto dal regolamento UE; ciò, peraltro, non determinerà per i produttori effetti sotto il profilo finanziario, restando medesime le risorse a disposizione per questa forma di sostegno.

Tuttavia, il passaggio al disaccoppiamento totale rappresenta un punto chiave per l'intera filiera risicola; a parità di finanziamento ricevuto, infatti, il produttore potrebbe scegliere di orientarsi diversamente, coltivando altri cereali o prodotti, con effetti, quindi, potenzialmente problematici in un settore di particolare rilievo, tenuto conto che l'Italia è il primo Paese produttore di riso dell'Unione Europea.

In conformità alle norme comunitarie l'Ente nazionale risi svolge, per conto dell'Italia, le funzioni di organismo pagatore (decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 1996), a ciò legittimato anche dal d.lgs. n. 165 del 1999 – soppressivo dell'AIMA e istitutivo dell'AGEA, quale organismo coordinatore degli istituendi organismi pagatori delle Regioni⁴ – che all'art. 3, comma 6 attribuisce, pur transitoriamente, all'Ente nazionale risi la funzione medesima, che l'Ente continua ad espletare esclusivamente per l'attività di aiuto all'attività sementiera (ai sensi dei regolamenti comunitari n. 1782/2003, 796/2004, 1793/2004), mentre le altre misure di sostegno sono transitate alla competenza delle Regioni o dell'AGEA.

L'Ente, inoltre, è incaricato dal Ministero delle politiche agricole ad agire quale organismo d'intervento per le campagne di commercializzazione del riso. Attività regolata da specifici disciplinari, attuativi delle vigenti regole comunitarie, l'ultimo dei quali, relativo alle campagne 2002-2003 e successive, è in allegato al d.m. 6 febbraio 2003. In particolare, l'Ente, nell'arco di durata della campagna di intervento, è tenuto all'acquisto del risone raccolto nella Comunità europea che gli venga offerto in vendita, nei limiti quantitativi ed al prezzo stabilito sempre in sede comunitaria, al suo corretto magazzinaggio ed alla successiva rivendita.

L'Ente ha l'obbligo di tenere una gestione separata delle attività sopra descritte ed, in particolare, di predisporre un rendiconto, che fa parte integrante del bilancio, della gestione svolta quale organismo di intervento nelle campagne di commercializzazione del riso, da trasmettere per l'approvazione ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.

⁴ La Corte Costituzionale con sentenza n. 317 del 2001 si è pronunciata sulla non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla Regione Lombardia ed incentrate essenzialmente sul ruolo di organismo di coordinamento riconosciuto all'AGEA, e sul mancato, immediato trasferimento alle Regioni dei compiti di organismo pagatore.